

---

**COMUNICATI DI AUTORITÀ  
REGIONALI  
IL COMMISSARIO DELEGATO  
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE  
NEL TERRITORIO DELLA  
REGIONE CALABRIA**

---

ORDINANZA 27 dicembre 2001, n. 1675

**Approvazione della «circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel capo V del titolo I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».**

Il Commissario delegato  
per l'emergenza ambientale nel territorio  
della Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997 – serie generale –, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 dell'11 gennaio 1999 – serie generale –, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2000 – serie generale –, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno 2000 – serie generale – con i quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001;

VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1 ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 – serie generale –, l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 1998 – serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 15 luglio 2000 – serie generale –, con le quali è stato istituito l'Ufficio del Commissario Delegato e sono state disposte le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria;

VISTO il D.Lgs. 22/97 e in particolare gli artt. 31 e 33;

VISTO l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza P.C.M. 2696 del 21 ottobre 1997 pubblicata sulla GURI n. 250 del 25 ottobre 1997 con il quale «Il Commissario Delegato attua le disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni dei poteri dell'ordinanza»;

VISTO il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria adottato dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale con Ordinanza n. 1322 del 7 marzo 2001 con presa d'atto da parte della Regione Calabria con delibera di Giunta regionale n. 815 dell'8 ottobre 2001 contenente in appendice, tra l'altro, la «circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel capo V del titolo I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni»;

#### CONSIDERATO:

— che è necessario uniformare su tutto il territorio regionale le norme che regolano l'applicazione delle procedure in epigrafe;

— che nel corso di numerosi incontri con le Amministrazioni provinciali della Calabria è stata esaminata la proposta di circolare sulle procedure semplificate redatta da questo Ufficio;

— che le osservazioni prodotte dalle stesse Amministrazioni sono state recepite nella citata circolare, la quale è così integrata, è stata inserita nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

— che l'art. 31 del D.Lgs. 22/97 al punto 1 prevede «che le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e protezione efficace»;

— che l'applicazione degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 rappresenta una semplificazione amministrativa al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, le quali con procedure ordinarie sono autorizzate in forza dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97;

— che per le stesse attività autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 è prescritta la stipula di apposita garanzia finanziaria;

— che con Ordinanza n. 1605 del 25 ottobre 2001 il Commissario Delegato ha stabilito i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie disposte dal D.Lgs. 22/97 prescritte ai soggetti in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 e/o 29 dello stesso D.Lgs. 22/97;

#### RITENUTO:

— di dover approvare la ricolare sopraccitata contenuta in appendice al Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Calabria;

— che le attività soggette a procedure semplificate, essendo le stesse per le quali si rilascia autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, comportano i medesimi rischi per l'ambiente, in quanto il ricorso agli artt. 31 e 33 dello stesso D.Lgs. 22/97 costituisce solo una semplificazione amministrativa;

— di dover estendere la prescrizione di stipula di garanzie finanziarie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 22/97 anche per le operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a procedure semplificate;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del procedimento;

Il Dirigente Settore Rifiuti: Dott. Ing. Domenico A. Basile;  
D'ordine del Dirigente dell'Ufficio Legale: Avv. Giuseppe Lupino; Il Sub Commissario: On. Italo Reale;

#### DISPONE

1. di approvare, la circolare per l'applicazione delle procedure semplificate previste nel capo V del titolo I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, contenute nell'allegato A della presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante;

2. di estendere la prescrizione di stipula delle garanzie finanziarie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 22/97 anche alle operazioni di recupero svolte con procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 del citato D.Lgs. 22/97;

3. di fissare, tra gli obblighi dei soggetti interessati ad effettuare operazioni di recupero in procedure semplificate, anche quelli di stipulare, entro 30 giorni dall'inizio delle attività, apposita garanzia finanziaria da prestarsi secondo i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo e gli importi definiti con Ordinanza n. 1605 del 25 ottobre 2001 e relativi allegati;

4. di individuare la Provincia competente per territorio, quale Ente beneficiario delle suddette garanzie, là dove nella sopraccitata Ordinanza n. 1605 del 25 ottobre 2001 è indicato l'Ufficio del Commissario e/o Regione Calabria;

5. che le previsioni della presente Ordinanza e degli allegati si applicheranno anche alle attività previste dall'art. 32 solo dopo l'emanazione del D.M. previsto dal comma 2 dell'art. 31 del D.Lgs. 22/97;

6. di dare comunicazione del presente atto alle prefetture e alle Amministrazioni Provinciali della Regione Calabria;

7. di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R. Calabria.

*Il Resp. Unico del Proc.*  
**Dott. Ing. G.B. Papello**

*Il Commissario Delegato*  
**On. Giuseppe Chiaravalloti**

L'ORDINANZA 26 febbraio 2002 n. 1769, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 7 del 16.4.2002 ha aggiunto i seguenti articoli, come norma transitoria:

« 8. L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti intraprese, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, mantengono la propria validità ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi dell'art. 33 comma 5 del citato Decreto, con l'integrazione di cui al punto 3 della presente ordinanza;

9. Le comunicazioni di inizio attività effettuate ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 per le quali non sia intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la verifica da parte della provincia competente della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, e per le quali non sia decorso il termine di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 22/97, devono essere riproposte secondo quanto disposto ai punti precedenti. »;

L'ORDINANZA 05 agosto 2002 n. 1976, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 17 del 16.9.2002 ha aggiunto i seguenti articoli:

«10. Le soglie quantitative di cui alla tabella inserita nel paragrafo III della circolare allegata alla medesima Ordinanza e le corrispondenti disposizioni del Piano Gestione dei rifiuti della Regione Calabria, non si applicano agli impianti destinati al recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e dal D.M. 5 febbraio 1998, già realizzati ovvero in costruzione alla data di entrata in vigore dell'O.C. 1675 del 27 dicembre 2001, i quali restano disciplinati dalle richiamate disposizioni statali;

11. La norma di cui all'art. 10 diventa operante previa comunicazione dell'esistenza degli impianti sopraccitati da parte del soggetto interessato, alla provincia competente per territorio ed all'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale, a termine di decadenza, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R. Calabria.

A tale comunicazione dovrà essere allegata copia della concessione edilizia e di tutte le al-

tre autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto nonché copia della comunicazione di inizio dei lavori;

12. Le province, sulla scorta di valutazioni in merito ai quantitativi di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, alle modalità di trattamento degli stessi, alla localizzazione dell'impianto destinato al recupero di detti rifiuti, ecc. ecc., nella definizione dell'importo della garanzia fideiussoria da prestarsi secondo criteri, modalità ecc. dell'O.C. 1605 del 25 ottobre 2001, possono, su richiesta dell'interessato, ridurre o non applicare gli importi minimi stabiliti a seconda delle tipologie di recupero nell'allegato B di detta Ordinanza ».

### I. Aspetti generali

In applicazione del generale precetto affermato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla «naturale» libertà di iniziativa economica su denuncia, salvo diniego entro un termine prefissato, gli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 22/97, prevedono la possibilità di ricorrere a procedure semplificate per lo svolgimento di attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (autosmaltimento) e di attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il ricorso alle procedure semplificate, dovendo garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci, è comunque condizionato al rispetto di precise norme tecniche da adottarsi con decreti interministeriali per ciascun tipo di attività, ai sensi del comma 2 dell'art. 31.

Con D.M. 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella G.U. 16/4/1998, n. 88, S.O., sono state definite at-

tività, procedimenti e metodi di recupero di circa 200 tipologie di rifiuti non pericolosi ammessi alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del decreto Ronchi.

### II. Finalità

Le procedure semplificate consentono di rendere più agevole il recupero dei rifiuti nel nostro sistema produttivo, pur nei binari della massima tutela della salute e dell'ambiente, indirizzando gli operatori a riutilizzare gli stessi piuttosto che a disfarsene. Con il presente atto si vuole dare una puntuale e uniforme attuazione di dette procedure semplificate su tutto il territorio regionale.

### III. Campo di applicazione

La circolare disciplina esclusivamente l'applicazione delle procedure semplificate, di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, riferite alle operazioni di recupero ed ai rifiuti non pericolosi individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati del D.M. 5 febbraio 1998, fatte salve le prescrizioni più limitative imposte dal presente Piano e riportate nello schema che segue:

Elenco delle principali tipologie impiantistiche ammesse alle procedure semplificate	Limite applicazione artt. 31 e 33 (t/a)
Impianti industriali che recuperano flussi di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e impianti dedicati alla valorizzazione e recupero di flussi secchi provenienti da raccolta differenziata e da altre attività industriali rifiuti di carta rifiuti di vetro rifiuti di plastica rifiuti di metalli rifiuti di legno e sughero rifiuti solidi in caucciù e gomma	20.000
Aziende che intendono svolgere attività di recupero e impianti dedicati alla valorizzazione e recupero di flussi di rifiuti secchi provenienti da raccolta differenziata e da altre attività industriali rifiuti contenenti metalli rifiuti ceramici ed inerti	80.000
Aziende che intendono svolgere attività di compostaggio e impianti dedicati alla valorizzazione e recupero di flussi di rifiuti umidi provenienti da raccolta differenziata e da altre attività industriali rifiuti compostabili, compresi i fanghi rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti	15.000
Aziende che intendono svolgere attività di recupero di rifiuti provenienti da attività agroalimentare	15.000
Aziende che intendono svolgere attività di recupero di fanghi provenienti da varie attività	20.000
Impianti di valorizzazione della frazione secca derivante da Rsu e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati a valenza combustibile, destinati alla produzione di Cdr	20.000
Impianti di valorizzazione della frazione umida dei Rsu e dei rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica mediante procedimenti di gestione anaerobica, con recupero di biogas ed eventualmente di energia	20.000
Impianti che utilizzino i rifiuti (Cdr) o altri speciali non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia, valutati con un potere calorifico massimo pari a 16000 KJ/Kg	30.000
<p>Note esplicative: I limiti massimi previsti da trattare congiuntamente nel caso di più flussi appartenenti alla medesima tipologia di impianto, devono intendersi riferiti alla somma dei quantitativi dei singoli flussi. Qualora l'impianto tratti flussi appartenenti a tipologie diverse di impianti non è applicabile la procedura semplificata. Le tipologie impiantistiche non previste nel presente elenco, e sottoponibili a procedura semplificata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si intendono direttamente normate dall'art. 7 del DM 5/2/1998.</p>	

Le procedure semplificate non sono inoltre applicabili alle attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (art. 32 D.Lgs. 22/97) e alle attività di recupero di rifiuti pericolosi, non essendo state ancora approvate le relative norme di attuazione; tali attività restano sottoposte alle disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e all'Ordinanza Commissariale 30 aprile 1999, n. 634, pubblicata nel B.U.R. Calabria n. 60 del 16/6/1999.

#### IV. Condizioni per accedere alle procedure semplificate

Per accedere alle procedure semplificate è necessario che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 del D.Lgs. 22/97.

Pertanto:

1. devono essere garantiti un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. Conseguentemente le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti sottoposti a dette procedure non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

- a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) causare inconvenienti da rumori e odori;
- c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. Devono essere rispettate le norme tecniche emanate con il D.M. 5 febbraio 1998 che fissano i tipi di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero di cui all'allegato C del d.lgs. n. 22/97 sono sottoposte alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo.

3. Le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono rispettare le seguenti condizioni indicate nel citato decreto:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee, come definito nel D.M. 5 febbraio 1998 al punto 14. «Rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di CDR» dell'allegato 1 – suballegato 1 e all'allegato 2 – suballegato 1 «Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia».

Inoltre al punto 1.2 dell'allegato 2 – suballegato 1 di detto decreto: riguardante le caratteristiche del combustibile ottenuto da rifiuti, il valore del cloro in massa dovrà essere max: 0,5%, così come disposto dall'Ufficio del Commissario Delegato nelle Linee Guida per la progettazione degli Impianti previsti nel «Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati».

b) siano rispettati i limiti di emissione stabiliti nell'allegato 1 – suballegato 2: «Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi», e nell'allegato 2 – suballegati 2 e 3 «Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi», e «Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali», fino a quando l'Ufficio del Commissario non renderà noti i nuovi valori di riferimento in via di definizione;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale, di cui all'art. 4 del D.M. 5 febbraio 1998.

#### V. Realizzazione di impianti

La realizzazione di impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti sottoposte alle procedure semplificate è disciplinata dal D.P.R. 24/5/1988, n. 203 e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali (concessione edilizia, V.I.A. ove previsto, D.P.R. 447/98, ecc.).

Nel caso in cui nei predetti impianti si intenda svolgere operazioni di recupero non sottoposte alle procedure semplificate è necessaria l'acquisizione delle autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 (ex comma 6 art. 31 d.lgs. 22/97).

#### VI. Esercizio delle attività

##### A) Obblighi dei soggetti interessati ad effettuare operazioni di recupero

I soggetti che intendono effettuare operazioni di recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate devono presentare alla provincia territorialmente competente, 90 giorni prima dell'inizio dell'attività, comunicazione di inizio attività (di cui allo schema dell'allegato n. 1 alla presente circolare) allegando alla stessa:

una relazione (redatta sulla scorta delle indicazioni delle linee guida di cui all'allegato n. 2);

l'attestazione del primo versamento dovuto alla provincia per il diritto di iscrizione annuale, di cui al comma 5 dell'art. 31 del D.Lgs. 22/97 e determinato ai sensi del D.M. 21/7/1998, n. 350 (allegato n. 3).

Decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività di cui al punto precedente l'interessato può intraprendere le operazioni di recupero dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate, a meno che la provincia competente non ne abbia disposto con provvedimento motivato il divieto.

L'interessato è obbligato a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale, per la tenuta dei registri di cui all'art. 33 comma 3 e per l'effettuazione dei controlli periodici (allegato n. 3).

I soggetti che effettuano le operazioni oggetto del presente provvedimento sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e alla comunicazione annuale del M.U.D., di cui all'art. 11, comma 3 del succitato decreto legislativo.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero e/o del soggetto che effettua dette operazioni.

##### B) Competenze delle province

La Provincia iscrive l'impresa interessata in un apposito registro ed entro i novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività di cui al punto 1 della precedente lettera a) verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui sub IV della presente circolare, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a confermare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione provinciale.

Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, la Provincia sottopone ad adeguati controlli pe-

riodici, curandone l'assiduità, gli stabilimenti e le imprese che effettuano attività sottoposte alle procedure semplificate di cui ai succitati articoli 31 e 33.

La Provincia, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, è tenuta a dare comunicazione all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria delle avvenute iscrizioni nel Registro delle Imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 22/97, specificando:

Denominazione sociale della ditta ed estremi dell'iscrizione nel Registro;

Tipologia del rifiuto con codifica CER e provenienza dello stesso;

Quantità annuale dei rifiuti da recuperare;

Tipologia dell'attività di recupero e relativa codifica ai sensi dell'allegato C del d.lgs. 22/97;

Quantità, caratteristiche merceologiche e destinazione prevista del materiale prodotto derivante dall'attività di recupero.

VII. *Norme di riferimento per l'esercizio di attività soggette a denuncia di inizio di attività (art. 31, ult. comma, del d.lgs. n. 22/97)*

Alle denunce e alle domande disciplinate dalle procedure semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale così recita: «1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

Per quanto non definito nella presente circolare si rimanda alla normativa vigente.

#### Allegato 1

Schema di comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97

All'Amministrazione Provinciale  
di .....  
Settore Ambiente

Il/La sottoscritt.... (cognome e nome) .....  
nat... a .....  
il ..... residente in .....  
Via .....  
n. ...., codice fiscale .....  
eventualmente nella qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore della ditta .....  
con sede legale in .....  
Via .....

n. ...., codice fiscale .....  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,

#### COMUNICA

Che nello stabilimento .....  
(tipo di attività), sito in .....  
Via ....., n. ...., intende svolgere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi a partire dal .....  
(data). Pertanto,

#### CHIEDE

di essere iscritto nel Registro delle Imprese che effettuano l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97, e successive modificazioni.

*(Dichiarazioni ed allegati obbligatori alla domanda ex artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/97)*

A tal fine allega:

relazione, in duplice copia, debitamente firmata e timbrata da tecnico abilitato e controfirmata dal titolare/legale rappresentante/amministratore (redatta secondo le linee guida di cui all'allegato 2);

certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 5/2/98 o dichiarazione rilasciata con le forme di cui alla Legge n. ... del 4/1/68 e successive modifiche ed integrazioni (di cui agli allegati 3 e 4);

attestato dell'avvenuto versamento dell'importo del diritto d'iscrizione annuale dovuto alla provincia ex art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 22/97, determinato in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998, n. 350 («Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»), pubblicato nella G.U. 12/10/1998, n. 238, (di cui all'allegato 5).

Dichiara, infine, la propria completa disponibilità a produrre ogni altro documento a specifica richiesta di codesta Spett./le Amministrazione Provinciale.

Con osservanza.

Addì .....

(Firma leggibile)

#### Allegato 2

«Linee Guida per la redazione della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97».

La Relazione tecnico-descrittiva dovrà contenere le informazioni di seguito specificate e distinte per argomenti:

*A. Il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1 dell'art. 33 del d.lgs. 22/97:*

Analisi di compatibilità ambientale dell'impianto contenente lo studio del contesto ambientale e la valutazione degli eventuali impatti negativi dell'attività;

Descrizione delle misure messe in atto per garantire un elevato controllo di protezione ambientale e controlli efficaci, commisurati alle indicazioni rilevabili dalla indagine di cui al punto 1;

Dichiarazione attestante il rispetto delle norme tecniche specifiche di riferimento nell'attività che si intende svolgere;

Documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai punti a), b), c) del comma 3 dell'art. 31 del d.lgs. 22/97, nel caso in cui le attività riguardino il trattamento termico e il recupero energetico dei rifiuti.

*B. Le attività di recupero che si intendono svolgere:*

Caratteristiche del rifiuto: specificazione delle tipologie di rifiuti con indicazione delle caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche e del Codice CER;

Attività dalla quale deriva il rifiuto con descrizione dettagliata del ciclo produttivo e indicazione delle fasi dalle quali proviene il rifiuto;

Descrizione dell'attività di recupero e codifica della stessa ai sensi dell'allegato C del d.lgs. 22/97;

Quantità annuale dei rifiuti da recuperare;

Tecniche di lavorazione del rifiuto: schema del processo;

Descrizione per la «messa in riserva» del rifiuto con indicazione:

delle caratteristiche delle aree destinate alla messa in riserva;

delle modalità e sistemi di contenimento;

dei tempi massimi e quantitativi precisando il rispetto dell'art. 7 del D.M. 5/2/98;

Destinazione finale degli eventuali scarti;

Piano di gestione, messa in sicurezza e bonifica.

*C. Stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati:*

Planimetria dello stabilimento con indicata l'area dedicata all'impianto e quella destinata alla messa in riserva, separata rispetto allo stoccaggio di materie prime;

Capacità complessiva annua ed oraria di recupero dell'impianto al netto della lavorazione delle materie prime impiegate;

Descrizione del ciclo di lavorazione, trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

Descrizione delle opere civili e degli impianti tecnologici;

Descrizione del convogliamento e trattamento delle acque meteoriche e reflue derivanti da processi di trattamento ed eventuali sistemi di abbattimento emissioni gassose;

Documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni specifiche riportate, per la tipologia di rifiuto che si intende recuperare, negli allegati n. 1 suballegato 1 e n. 2 suballegato 2 del D.M. 5/2/98.

*D. Le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero:*

Quantità e caratteristiche merceologiche delle materie prodotte derivante dall'attività di recupero;

Destinazione prevista di impiego delle materie prodotte e/o modalità di impiego dell'energia prodotta (in caso di recupero di energia).

#### ATTI AUTORIZZATIVI DELL'IMPIANTO

Si fa presente che essendo le procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 relative all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti individuate dalle norme tecniche, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 di detto art. 31, chi intende effettuare o effettui operazioni di recupero deve dimostrare il rispetto delle norme che regolamentano la costruzione di impianti industriali insalubri attraverso la presentazione dei documenti autorizzativi in possesso del soggetto che presenta la comunicazione, tra cui:

atto che attesti la proprietà o il legittimo utilizzo dell'area o dell'immobile;

copia della concessione edilizia;

copia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. 203/88, ove previsto dalla vigente normativa;

estremi dell'autorizzazione allo scarico;

certificazioni attestanti la conformità dell'opera alle norme relative alla prevenzione incendi, sicurezza e igiene del lavoro.

#### Allegato 3

«Condizioni e requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5/2/1998».

Per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti in forma agevolata ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97, il titolare dell'impresa, in caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) devono essere iscritti nel registro delle imprese ad eccezione delle imprese individuali;

d) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione attività, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

— a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

— alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

— alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Può essere presentata dichiarazione rilasciata con le forme di cui alla legge n. 15 del 4/1/1968 e successive modificazioni ed integrazioni (come da allegato 4).

#### Allegato 4

«Schema di dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 403 del 20/10/98»

Il/La sottoscritt.... (cognome e nome) .....  
 nat... a .....  
 il ..... residente in .....  
 Via .....  
 n. ...., codice fiscale .....  
 eventualmente nella qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore della ditta .....  
 con sede legale in .....  
 Via .....  
 n. ...., codice fiscale .....  
 consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale o dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi della Legge 4/1/1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni):

#### DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del Decreto Ministeriale 5/2/1998 e in particolare:

a) di essere:

— cittadino italiano;

— cittadino di Stati membri della UE;

— residente in Italia;

— cittadino di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) di essere:

— domiciliato;

— residente ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

c) di essere:

— un'impresa individuale;

— iscritto nel registro delle imprese;

d) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione attività, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

— a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

— alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

— alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

g) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

h) di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

*Firma leggibile*

#### Allegato 5

Determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. D.M. 21 luglio 1998, n. 350

#### Art. 1

1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati:



Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	*Auto-smaltimento art. 32 (Lire)	Recupero (lire)
Classe 1	Superiore o uguale a 200.000 tonnellate	2.000.000	1.500.000
Classe 2	Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate	1.200.000	950.000
Classe 3	Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate	900.000	750.000
Classe 4	Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate	700.000	500.000
Classe 5	Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate	300.000	200.000
Classe 6	Inferiore a 3.000 tonnellate	150.000	100.000

### Art. 2

1. Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della provincia con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- a) denominazione e sede legale del richiedente;
- b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- c) partita IVA e codice fiscale.

### Art. 3

1. L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998.

3. L'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

\* N.B.: Il presente decreto regola anche i diritti dovuti per l'iscrizione nei registri provinciali da parte di soggetti che vorranno avvalersi del regime semplificato per l'autosmaltimento di cui all'art. 32 del d.lgs. 22/97; tale procedura, tuttavia, non è ancora esperibile in mancanza dell'adozione delle relative norme tecniche.